

PROCEDURA DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA DIRETTIVA
SEVESO III (D.Lgs. n. 105/2015)

**PIANIFICAZIONE NUOVO STABILIMENTO
PRODUTTIVO** con sede a Sassuolo via Ferrari Moreni
13 **DELL' AZIENDA MISTRAL ITALIA srl**

Sede nuovo impianto oggetto di PAUR -AIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA DIRETTIVA
SEVESO III (D.Lgs. n. 105/2015)

Proponente:	Redazione documento
MISTRAL ITALIA srl	L.s.t. Servizi SRL

	<div>L.S.T. SERVIZI SRL</div> <div>Sede legale ed operativa di Modena: Via Modenese n. 314/B</div>
Revisione: 00	Aprile 2026

INDICE

Premessa..... 2

Definizioni 3

Verifica delle sostanze pericolose detenute o previste..... 5

Tabella 2 - Allegato 1, Parte 1, Categorie delle sostanze pericolose 5

Tabella 3 - Allegato 1, Parte 2, Sostanze Pericolose specificate 8

Tabella 4 – Valori di soglia generici 11

Verifica dell’assoggettabilità alla Seveso III 12

Tabella 5 – Calcolo delle quantità massime previste nello stabilimento rientranti nelle categorie dell’Allegato 1..... 13

Tabella 6 – Calcolo dell’indice di assoggettabilità 15

Conclusioni..... 17

1 Premessa

La presente relazione ha lo scopo di verificare la compatibilità territoriale e ambientale dello stabilimento della ditta MISTRAL ITALIA srl al D.Lgs. 105/2015 (Legge Seveso III) in seguito alla costruzione dello stesso stabilimento produttivo che prevede la produzione di silicati di sodio e potassio e quindi l'uso di serbatoi.

L'attività di MISTRAL ITALIA srl, richiede l'impiego di materiali chimici sia utilizzati in soluzioni acquose, in grado di innescare delle reazioni, sia stoccati in serbatoi.

La presenza e l'utilizzo di sostanze chimiche, sotto forma di prodotti e miscele, ha richiesto la verifica che lo stabilimento risponda ai requisiti di assoggettabilità alla normativa Seveso III secondo il Reg. (CE) n. 1272/2008, successivamente recepito con D.Lgs. n. 105/2015 (Legge Seveso Ter).

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al cambiamento introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione Europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). (<http://www.minambiente.it/pagina/la-direttiva-seveso-iii-decreto-legislativo-26-giugno-2015-ndeg105>). L'analisi che segue è svolta sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda considerando la tipologia delle sostanze chimiche presenti, il loro utilizzo e le massime quantità stoccabili all'interno dello stabilimento produttivo. Come richiesto dalla normativa, sono stati analizzate/valutate anche le miscele presenti nei rifiuti prodotti dall'attività ma al momento della stesura di questo documento la classificazione di questi rifiuti non risulta verificabile.

In base all'art. 2 del D.Lgs. 105/2015, il decreto si applica agli stabilimenti intesi come *“tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse”*.

2 Definizioni

Si riportano, di seguito, le principali definizioni presenti nel D.Lgs. 105/2015 con la finalità di comprendere pienamente il significato della terminologia tecnica indicata nel decreto.

- 1) stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Ulteriore precisazione:

- a) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
 - b) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- 2) stabilimento adiacente: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
 - 3) nuovo stabilimento: uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 01 giugno 2015, o un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa 01 giugno 2015 o successivamente tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
 - 4) stabilimento preesistente: uno stabilimento che il 31 Maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 01 giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
 - 5) altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 01 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi dal "nuovo stabilimento";
 - 6) impianto: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
 - 7) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
 - 8) sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
 - 9) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

- 10) presenza di sostanze pericolose: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 Direttiva;
- 11) incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
- 12) pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- 13) rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- 14) deposito: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

Categoria delle sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008	FRASI H ai fini Seveso	Quantità limite delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione H - PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 1 H310 Cat. 1 H330 Cat. 1	5	20
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 2 H310 Cat.2 H330 Cat. 2	50	200

- 15) deposito temporaneo intermedio: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio.

3 Verifica delle sostanze pericolose detenute o previste

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono individuate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 105/2015; esse fanno riferimento alla Parte 1 in cui sono contenute le categorie di sostanze pericolose di interesse per la normativa Seveso e alla Parte 2 in cui sono specificate singolarmente alcune sostanze pericolose.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Si riportano integralmente la Tabella 3 di cui l'Allegato I, parte 1 con le frasi di pericolo "H" da ricercare nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati e la Tabella 3 di cui l'Allegato I, parte 2 contenente l'elenco delle sostanze pericolose specificate.

Tabella 2 - Allegato 1, Parte 1, Categorie delle sostanze pericolose

Categoria 3, esposizione per inalazione (Cfr. nota 7)	H331 Cat. 3	50	200
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	H370 Cat. 1	50	200
Sezione P - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)	H200	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	H201 H202 H203 H205	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.6	-	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	-	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1,4 (cfr. nota 10*)	H204	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categorie 1 e 2	H220 H221	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 e 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 e 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	H222 H223	150	500

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 e 2, non contenente gas infiammabili di categoria 1 e 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11,2*)	H222 H223	5000	50000
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	H270	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1	H224	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	H225 H226	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	H226	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti	H225 H226	50	200
Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) P5b LIQUIDI INFIAMMABILI	H226	50	200

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 H226	5000	50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	H240 H241	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	H242	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Solidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
Sezione E - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità 1 o di tossicità cronica 1	H400 H410	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di cronica 2	H411	200	500
Sezione O - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	-	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	EUH029	50	200

Tabella 3 - Allegato 1, Parte 2, Sostanze Pericolose specificate

Colonna 1	Numero CAS	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze specificate		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	-	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	-	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	-	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	-	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	-	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	-	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	-		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	-	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	-	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0,01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0,15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,3	0,75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,2	1

30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	0,75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	-		0,001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2aftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	-	0,5	2
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	-	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200

Si riportano di seguito alcune note contenute nell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 di supporto per la verifica di assoggettabilità.

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente

non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

- a. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
 - b. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
 - c. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.
 6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini

dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

In riferimento alla nota 2, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 1272/2008 devono essere verificati i valori di soglia generici:

- quando una sostanza contiene un'altra sostanza classificata essa stessa come pericolosa, che sia in forma di impurità, additivo o singolo costituente identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione, se la concentrazione dell'impurezza, dell'additivo o del singolo costituente identificato è uguale o superiore al valore soglia applicabile in conformità del paragrafo 3;
- quando una miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, o come componente o in forma di impurezza o additivo identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione se la concentrazione di tale sostanza è uguale o superiore al valore soglia conformemente al paragrafo 3;
- il valore soglia di cui ai paragrafi 1 e 2 è determinato conformemente al punto 1.1.2.2 dell'allegato I del) Reg. (CE) n. 1272/2008.

I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedi art.11 regolamento (CE) N. 1272/2008).

Tabella 4 – Valori di soglia generici

Classe di pericolo	Valori soglia generici da prendere in considerazione
Tossicità acuta:	
— Categoria 1-3	0,1 %
— Categoria 4	1 %
Corrosione/irritazione della pelle	1 % ⁽¹⁾
Gravi danni oculari/irritazione oculare	1 % ⁽²⁾
Nocivo per l'ambiente acquatico	
— tossicità acuta 1, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categorie 2-4	1 %

⁽¹⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.

⁽²⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.

⁽³⁾ O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.

I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono espressi in percentuale in volume.

4 Verifica dell'assoggettabilità alla Seveso III

Si procede di seguito alla verifica dell'assoggettabilità dello stabilimento che sorgerà in via Ferrari Moreni 13 Sassuolo di proprietà di MISTRAL ITALIA srl.

Nel caso in esame, sono stati ricercati tutti i prodotti, miscele e soluzioni contenenti sostanze pericolose e sulla base delle Schede di Sicurezza fornite dalla Ditta si è proceduto a ricercare per ogni sostanza le seguenti informazioni:

1. Elenco dei materiali chimici, reagenti (miscele) e rifiuti presenti;
2. Analisi delle schede di sicurezza per l'identificazione delle frasi H e della classe di pericolo;
3. Quantitativi e Concentrazioni degli stessi in stabilimento;
4. Informazioni sulla regolamentazione (applicabilità o meno alla Seveso III).

Ai fini del calcolo della quantità massima detenuta o prevista sono state considerate le quantità derivanti dagli stoccaggi delle sostanze chimiche oltre che le soluzioni contenenti una percentuale di reagente con soglia maggiore di quanto riportato in Tabella 4.

Per il calcolo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento sono state richieste le schede di sicurezza di tutte le sostanze impiegate nell'attività e per ogni sostanza sono state individuate le frasi H e la loro classificazione in base al D.Lgs. 105/2015.

Nel nuovo stabilimento di MISTRAL ITALIA srl sono stati individuati n. 2 reagenti pericolosi contenenti frasi H riportate nell'Allegato 1, ITADOX 150 AB (impiegato nella vasca di sgrassaggio acido e decapaggio acido nell'impianto verticale) presente in quantità massima stoccata pari a 1,12 ton e il reagente NEUTRON 190 (impiegato nella fase di decapaggio acido nell'impianto orizzontale) in quantità massima stoccata pari a 0,115 ton.

Le rispettive miscele "bagno" che contengono i prodotti sopra citati sono state ricomprese nel calcolo poiché la percentuale di reagente supera le soglie indicate in Tabella 4 e sono entrambe pari al 3%.

Nello stabilimento non sono presenti particolari rifiuti, classificati come pericolosi.

Tabella 5 – Calcolo delle quantità massime previste nello stabilimento rientranti nelle categorie dell'Allegato 1

PARTE 1: DETTAGLIO/CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE					
N.	Nome della sostanza	CAS	Stato fisico	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 che rientrano nelle categorie delle sostanze pericolose Allegato 1 Parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (t)
1	Cristobalite	-	(Polvere)	- non risponde ai criteri per PBT, vPvB o per Allegato XIII di REACH	60 t
2	Sabbia di quarzo	-	(Polvere)	- non risponde ai criteri per PBT, vPvB o per Allegato XIII di REACH	120 t
3	Soda Caustica (Sol. 48%)	1310-73-2	Liquido	H290, H314	184 t
4	Potassa Caustica (Sol. 50%)	1310-58-3	Liquido	H290, H302, H314	60 t
5	Persolfato di Sodio	-	Liquido	H272, H302, H315, H319, H334	1 t
6	Silicato di Sodio	-	Liquido		60 t
7	Silicato di Potassio	-	Liquido		60 t
8	Silicato di Neutro	-	Solido	SDS non pervenuta	60 t
9	Silicato vetroso	-	Solido	SDS non pervenuta	60 t

La frase di pericolo H272 fa riferimento alla categoria P8 (LIQUIDI e SOLIDI COMBURENTI) il cui limite di riferimento è 50 Ton per limite inferiore.

Con riferimento alle sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'Allegato 1, Persolfato di è l'unico elemento assoggettabile a Seveso.

Non sono state individuate altre sostanze pericolose specifiche.

Una volta note le quantità massime previste, rispetto a quanto definito nell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, si è provveduto a definire l'indice di assoggettabilità. Tale indice è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, Qx, di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

I criteri per definire se uno stabilimento è o non è soggetto alla normativa Seveso III sono i seguenti:

1. se il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.
2. se il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.
3. se tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Si riportano di seguito le tabelle relative alla verifica di assoggettabilità.

Tabella 6 – Calcolo dell'indice di assoggettabilità

QUADRO 3.1: SOSTANZE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECIPEMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti soglia inferiore (t) QLx	Requisiti soglia superiore (t) QUx	Indici di assoggettabilità per SSI Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per SSS Qx/QUx
H1	0	5	20	0	0
H2	0	50	200	0	0
H3	0	50	200	0	0
P1a	0	10	50	0	0
P1b	0	50	200	0	0
P2	0	10	50	0	0
P3a	0	150	500	0	0
P3b	0	5000	50000	0	0
P4	0	50	200	0	0
P5a	0	10	50	0	0
P5b	0	50	200	0	0
P5c	0	5000	50000	0	0
P6a	0	10	50	0	0
P6b	0	50	200	0	0
P7	0	50	200	0	0

P8	1	50	200	0,02	0,005
E1	0	100	200	0	0
E2	0	200	500	0	0
O1	0	100	500	0	0
O2	0	100	500	0	0
O3	0	50	200	0	0

5 Conclusioni

Sulla base dell'analisi svolta si può affermare che:

- le quantità limite previste dalla Tabella 1, Parte 1, colonne 2 e 3 del D. Lgs. 105/2015 non sono superate;
- l'applicazione delle sommatorie di cui la nota 4 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 danno valori inferiori di 1.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla ditta e di quanto analizzato nei paragrafi precedenti, l'attività non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

Il tecnico incaricato:

Ing. Salardi Matteo

A handwritten signature in dark ink, reading "Salardi Matteo". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.